

Comune di Castelfranco Piandiscò
(Provincia di Arezzo)

STATUTO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 27.4.2018)

INDICE

PARTE I - CENNI STORICI

PARTE II - NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Elementi Costitutivi Del Comune

Capo II - Statuto E Regolamenti

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi del Comune

Capo II - Il Consiglio Comunale

Capo III - Il Sindaco

Capo IV - La Giunta Comunale

Capo V - Norme comuni

TITOLO III – PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO

Capo I - Partecipazione

Capo II - Iniziativa politica e amministrativa

Capo III - Diritto di accesso e di informazione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - Organizzazione amministrativa

Capo II - Ordinamento dei servizi

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

PARTE I

CENNI STORICI

Art. 1

Il Comune di Castelfranco Piandiscò

1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò è istituito con legge regionale 18 giugno 2013 n.32 dalla data del 1° gennaio 2014 e nasce dalla fusione degli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e di Pian di Scò, in attuazione del progetto di comune unico avviato congiuntamente dalle amministrazioni comunali nel corso del 2012, che si è concretizzato nel risultato favorevole del referendum consultivo tenutosi nei giorni 21 e 22 aprile 2013.

Il Comune di Castelfranco Piandiscò si è dotato degli organi istituzionali con le elezioni del 25 maggio 2014.

2. Le popolazioni del territorio comunale sono state protagoniste di una storia condivisa che fin dalle origini del secondo millennio ha iniziato a strutturarsi organicamente: nell' XI e XII secolo intorno alla Pieve di Santa Maria a Scò con i popoli del suo piviere, territorio denominato 'Casuberti' sotto la signoria dei conti Guidi e poi dei Pazzi del Valdarno e dagli inizi del XIV secolo intorno alla terra nuova fiorentina di 'Castello Franco' progettata secondo il Vasari da Arnolfo di Cambio. Con alterne vicende, la Comunità di Castelfranco è rimasta unita fino agli inizi del XIX secolo.

Nel 1809 Napoleone e i francesi divideranno il territorio del Comune in due 'Mairies', per formare le nuove Comunità di Castelfranco di Sopra e di Pian di Scò. I due Comuni rimarranno autonomi e indipendenti fino al 31 dicembre 2013.

3. Il patrono del Comune è il Santo Filippo Neri (Firenze 1515 - Roma 1595), che vi soggiornò in gioventù. Il giorno di festività è fissato per il 26 maggio.

PARTE II

NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 2

Autonomia e popolazione

1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò è un ente locale autonomo, con un proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

2. Il Comune di Castelfranco Piandiscò rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

3. Il Comune ha autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate

dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 3

Finalità e Principi ispiratori

1. Il Comune ispira il proprio indirizzo politico e amministrativo alle finalità politiche e sociali della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana e della Carta Europea dell'Autonomia Locale.
2. Il Comune di Castelfranco Piandiscò riconosce come condizioni irrinunciabili e privilegiate per la sua crescita, in termini culturali, sociali, politici ed economici, i principi di autonomia, solidarietà, sussidiarietà e universalità a cui si ispirano il presente Statuto, i Regolamenti e l'Ordinamento generale del Comune.
- 3 Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità.
4. E' compito del Comune adottare le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso da parte dei cittadini dei servizi pubblici, senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di razza, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni economiche, personali e sociali.
5. Al fine della realizzazione della uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, svolge azioni positive e promuove iniziative idonee a realizzare le pari opportunità, rimuovendo le discriminazioni dirette ed indirette nei confronti della persona. Il Comune, per l'attuazione dell'equilibrio della rappresentanza tra sessi negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela e valorizzazione:
 - del proprio patrimonio culturale, artistico e storico, conservando ed ordinando opportunamente le fonti di archivio,
 - delle risorse naturali e ambientali del proprio territorio,
 - dei valori e delle tradizioni della comunità locale.
7. Il Comune concorre alla realizzazione di una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino, mediante l'attuazione del principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente.
8. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
9. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità, favorendo la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini per la realizzazione del bene comune.
10. Il Comune sostiene le realtà di cooperazione che perseguono obiettivi di carattere cooperativo, mutualistico e sociale.
11. Il Comune sostiene ed incoraggia tutte le istituzioni scolastiche, educative e culturali che contribuiscono alla crescita della Comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.
12. Il Comune persegue la leale collaborazione e la cooperazione con tutte le istituzioni pubbliche. Il Comune ricerca, in modo particolare, forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio in forma associata di funzioni e di servizi comunali e sovracomunali al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale e per favorire un armonioso processo di sviluppo.
13. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, cooperazione e informazione.
14. Il Comune rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori della cultura del riconoscimento reciproco nella pacifica convivenza.
15. Il Comune opera per stabilire, secondo il principio di solidarietà, forme di cooperazione con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee e internazionali.

Art. 4

Territorio e sedi comunali

1. Il territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò si estende per 56 Km quadrati ed è costituito dai terreni circoscritti sulle mappe catastali nella sezione A (estinto Comune di Castelfranco di Sopra) dal n. 1 al n. 35 e nella sezione B (estinto Comune di Pian di Scò) dal n. 1 al n. 22, confinanti con i comuni di Reggello, Figline e Incisa Valdarno, San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Castel San Niccolò.

2. Il Comune ha la propria sede legale e operativa in piazza Vittorio Emanuele 30 a Castelfranco di Sopra e proprie sedi operative nel palazzo civico di Pian di Scò in piazza del Municipio 3 e a Faella in via Vittorio Emanuele 25. Gli organi istituzionali di governo si riuniscono ed esercitano, di norma, la loro funzione nei palazzi civici di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò e nelle sale consiliari di Pian di Scò e di Faella. In casi eccezionali il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, può convocare le sedute del Consiglio Comunale al di fuori delle sedi comunali.

Art.5 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Castelfranco Piandiscò”.

2. Ne sono segni distintivi lo stemma e il gonfalone attualmente in uso, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2014.

3. Lo stemma è partito. Nel primo, di azzurro, è raffigurato il leone d'oro afferrante con la zampa anteriore destra la bandiera, con l'asta di nero posta in sbarra alzata e con il drappo bifido di argento caricato dalla croce di rosso, sventolante a sinistra in capo, ed afferrante con la zampa posteriore destra la palma di verde, posta in banda alzata. Nel secondo, di rosso, è raffigurato il giglio di Firenze, di argento. Gli ornamenti esteriori allo scudo sono da Comune. Di seguito si riproduce l'immagine dello stemma:



4. Il gonfalone è costituito da un drappo partito di rosso e di azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.

5. Lo stemma è riprodotto sul sigillo, negli atti ufficiali e sul gonfalone. La Giunta comunale può autorizzarne l'uso e la riproduzione per fini non istituzionali, qualora ricorra un interesse pubblico.

6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessaria la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

CAPO II - STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 6 Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato e modificato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. Le modifiche allo statuto d'iniziativa consiliare debbono essere proposte dalla commissione consiliare “Statuto ed Affari Generali” o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

3. Lo Statuto è pubblicato nel “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 7 Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge oltre che dell'ordinamento comunitario ed internazionale e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Le competenze circa l'adozione, la modifica e la abrogazione è attribuita al Consiglio Comunale.
4. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
5. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di quindici giorni consecutivi, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.
7. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso tutti gli strumenti di comunicazione del Comune, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 8 Albo Pretorio

1. Una apposita sezione del sito internet del Comune è destinata ad ospitare "l'albo pretorio telematico" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire, in conformità alla legge, l'accessibilità, l'integralità, la facilità di lettura ed il puntuale aggiornamento.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le attribuzioni e i rapporti tra gli organi istituzionali sono stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione della Comunità del Comune la quale, riunita in corpo elettorale, lo elegge a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri assegnati per legge.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Al Consiglio compete il potere di indirizzo politico e amministrativo in virtù della propria funzione di rappresentanza della comunità. Al Consiglio compete inoltre il potere di controllo e di verifica dell'indirizzo medesimo, nonché dell'ordinamento delle aziende speciali, delle istituzioni, degli enti, delle associazioni, fondazioni o società di capitali cui il Comune partecipa a qualsiasi titolo.
4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra

disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo. Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

6. Il Regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Il Regolamento di cui al comma 4 disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

7. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

8. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

10. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

11. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione di dimissioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

12. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

13. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

14. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

15. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte, all'esterno dell'edificio in cui si tiene la seduta consiliare, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui l'Organo esercita le proprie funzioni ed attività. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

Art.11

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari

1. Il Consigliere è tenuto alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e, qualora ne sia impossibilitato deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo, il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, diffida il Consigliere a presentare le cause giustificative e se quest'ultimo non provvede o le cause giustificative siano ritenute insufficienti e l'assenza persiste per una ulteriore seduta consiliare, il Sindaco rinvia al Consiglio gli atti per l'eventuale pronuncia di decadenza.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto.

Art. 12

I Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

3. I consiglieri, se in numero pari ad almeno un quinto, hanno diritto a richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza.

4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse secondo le norme del Regolamento.

6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, senza particolari formalità, dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, ed è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio.

7. Il Sindaco e la Giunta sono tenuti ad informare i singoli Consiglieri sugli atti deliberati tramite forme idonee ad una corretta comunicazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 13

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 14

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con la elezione tra i componenti del Consiglio della commissione elettorale comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

Presidenza del Consiglio

1. Il Sindaco è Presidente del Consiglio Comunale e, in tale qualità, svolge le seguenti attività:

- rappresenta il Consiglio Comunale;
- convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente. Queste funzioni vengono svolte con imparzialità e nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

2. In caso di impedimento o sospensione temporanea del Sindaco, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono svolte dal Vicesindaco quando questo è stato nominato tra i Consiglieri comunali. Se il Vicesindaco è stato nominato al di fuori dei componenti del Consiglio, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono svolte dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'art.40 del Testo Unico Enti locali.

Art. 16
Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati con unica votazione.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 17
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) atti normativi
Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni, Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare
 - b) atti di programmazione
 - programmi
 - piani finanziari
 - relazioni previsionali e programmatiche
 - programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
 - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
 - conti consuntivi
 - c) atti di decentramento
 - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
 - d) atti relativi al personale
 - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
 - e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
 - convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia
 - costituzione e modificazione delle forme associative fra enti locali
 - f) atti relativi a spese pluriennali
 - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
 - g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti
 - acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, accettazione di una donazione a favore dell'ente
 - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei dirigenti e del personale con funzioni dirigenziali

- h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
 - assunzione diretta di pubblici servizi
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto o variazione di azioni e quote di partecipazione societaria
 - concessioni di pubblici servizi
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
 - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
- m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta
- n) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
 - surrogazione dei Consiglieri
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
 - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
- o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione o esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 18 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari, secondo le modalità previste nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dandone comunicazione scritta al Sindaco.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
3. La costituzione o l'adesione ad un Gruppo diverso da quello della lista di elezione sono comunque riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
4. Ciascun Gruppo comunica per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto, o comunque all'inizio della prima seduta. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere del Gruppo "anziano" secondo la definizione di cui all'art.40 del Testo Unico Enti Locali.
5. Il Regolamento definisce mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 19 **Conferenza dei Capigruppo**

1. I Capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari, costituiscono insieme al Sindaco la Conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco per la programmazione delle adunanze consiliari.
3. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le specifiche attribuzioni e il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 20
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza decisionale, avvalendosi di commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno.
2. I Gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica.
3. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 21
Commissioni consiliari permanenti

1. Alle commissioni consiliari permanenti è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
2. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
3. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i Responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere, con le modalità previste dal Regolamento, l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Art. 22
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire, su richiesta di almeno due quinti dei Consiglieri e con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, computando il Sindaco, Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in Segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione. È in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
4. Il Consiglio Comunale può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, istituire apposite Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è attribuita ad un Consigliere di minoranza.

Art. 23
Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il Regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza almeno della metà dei Consiglieri assegnati, tranne i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata. In seconda

convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Art. 24 Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal Regolamento.
2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.
3. Le deliberazioni si intendono approvate ove ottengano la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari almeno la metà più uno dei votanti. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
4. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento, la maggioranza relativa e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 25 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta nel quadro dei principi stabiliti nel presente Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento disciplinante il suo funzionamento.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede in particolare:
 - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti, di presentazione delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
 - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della Conferenza dei capigruppo
 - d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
4. Al Consiglio è assicurata dal Regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 26 Ruolo ed entrata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
3. Il Sindaco presiede e dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge, secondo quanto stabilito dalla legge.
5. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, entra in carica all'atto della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, entra in carica dopo la prestazione del giuramento davanti al Consiglio Comunale e dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 27

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori. Il Sindaco garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel Documento programmatico. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con gli altri enti.
3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
4. Il Sindaco coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
5. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio
6. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
7. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. Il Sindaco indice i referendum comunali.
9. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
10. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 28 Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'Ente e, come tale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio.
2. Il Sindaco è legittimato a conferire la procura per la costituzione nelle liti di ogni ordine e grado, attive e passive, ai difensori dell'ente, previa autorizzazione da parte della Giunta cui spetta la decisione in ordine all'interesse del Comune ad agire o resistere in giudizio.
3. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente o funzionario con funzioni dirigenziali in base a una delega rilasciata dal Sindaco.
4. La delega può essere di natura generale e con essa il Sindaco assegna al dirigente o funzionario delegato l'esercizio della rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
 - rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, previa deliberazione autorizzativa della Giunta comunale;
 - stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

Art. 29 Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco e sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco nelle sedute di Giunta provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 30 Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
3. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
7. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 31 Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
2. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco ai sensi dell'art.53 del Testo Unico Enti Locali.
3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunirsi entro i successivi dieci giorni.
4. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
5. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario, in conformità alla legge.

CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 Composizione della Giunta

- 1 La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il Vicesindaco, non superiore a quattro (4).
2. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella misura prevista dalla legge, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Gli Assessori possono essere nominati tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.
4. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
5. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende

istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

6. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 33 Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta Consiglieri comunali, dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 34 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 35 Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

CAPO V - NORME COMUNI

Art. 36 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 37

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Art. 38

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i Consiglieri comunali e i rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria, depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - PARTECIPAZIONE

Art. 39

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini nella convinzione che essa è alla base di un reale esercizio della democrazia a livello locale.
2. La democrazia partecipativa è intesa come forma ordinaria di governo in tutti i settori ed in tutti i livelli amministrativi con la partecipazione diretta dei cittadini nei processi decisionali. Nello specifico essa persegue ai seguenti obiettivi:

- condivisione sociale dei beni comuni per valorizzare il territorio, i saperi diffusi e le culture locali,
- gestione trasparente dell'amministrazione pubblica,
- economia locale autosostenibile,
- sostenibilità sociale ed ecologica,
- federalismo municipale solidale,
- attuazione dei principi di sussidiarietà, reciprocità, cooperazione,
- coniugazione di libertà individuali e giustizia sociale,
- attivazione dei processi partecipativi per rispondere agli interessi generali della comunità locale, in modo che il Comune esprima una reale capacità di autogoverno della società.

3. Le forme di partecipazione sono disciplinate con apposito Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione, che deve essere approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto comunale.

4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite da apposito Regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti.

Art. 40

Consultazione popolare

1. L'Amministrazione comunale promuove forme di consultazione generale o parziale di cittadini, di lavoratori, di studenti, di formazioni sindacali e sociali, nelle modalità di volta in volta ritenute idonee, su singoli provvedimenti di interesse collettivo.

2. La consultazione può essere aperta a categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

3. Il Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione stabilisce le modalità e i termini della consultazione.

Art. 41

Promozione delle libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza come fondamentali interlocutori le libere forme associative, il volontariato e gli organismi non aventi scopo di lucro operanti nel territorio con fini sociali e culturali, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera Comunità, attraverso l'erogazione di contributi secondo le norme del relativo Regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge e incentiva la formazione di partenariati tra le associazioni locali di volontariato e no-profit per la gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono essere in possesso dei requisiti disciplinati con Regolamento di cui all'art. 39 comma 3.

4. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito il Consiglio comunale dei ragazzi, il cui funzionamento è stabilito da specifico Regolamento.

CAPO II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 42

Iniziativa popolare

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 (cinquecento), avanzi al Sindaco proposte, tramite apposita raccolta di firme, per l'adozione di atti amministrativi di competenza degli organi di governo dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e delle Commissioni consiliari che si occupano della materia in questione, deve obbligatoriamente trasmettere la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può consultare i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni proposte dai cittadini deve essere adeguatamente motivato dall'Organo competente e comunicato con atto scritto del Sindaco ai primi tre firmatari della proposta.
4. Il Sindaco è tenuto a iscrivere la proposta all'o.d.g. del Consiglio o della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.
5. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio,
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune.
6. Non è ammessa iniziativa popolare su materie che siano già state oggetto di iniziativa prima che sia trascorso un triennio dal primo esame.

Art. 43

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze scritte, su materie di competenza del Comune, con le quali si segnalano disfunzioni o si propongono soluzioni.
2. La risposta viene fornita entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, dal Sindaco o dal funzionario responsabile a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.

Art.44

Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi di interesse generale e comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 (cento)cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.
3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, o altro indirizzo espressamente indicato, entro quarantacinque giorni dall'arrivo della stessa.

Art. 45

Referendum comunale

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% (venti per cento) degli iscritti nelle liste elettorali o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri comunali può chiedere che vengano indetti referendum sulle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco.
3. I referendum possono essere di tre tipi:
 - consultivi (per sentire il parere popolare non vincolante circa una determinata questione politica),
 - propositivi (per proporre una nuova deliberazione, vincolando la Giunta, il Sindaco ed il Consiglio ad emanare un atto coerente con l'espressione popolare)
 - abrogativi (per annullare una determinata deliberazione)
4. Hanno il diritto di voto referendario i cittadini che abbiano compiuto 16 anni alla data del referendum e gli stranieri residenti da almeno 5 anni.

5. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di bilancio, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando su un determinato argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
6. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio comunale,
 - Piano Strutturale, Piano Operativo e strumenti urbanistici attuativi
 - Nomine, revoche, designazioni ed in generale questioni riguardanti persone.
7. Il quesito referendario da sottoporre agli elettori deve essere articolato in una unica domanda formulata in modo chiaro e conciso, di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
8. Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione "Statuto e Affari generali", approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità, la proclamazione del risultato e le forme di pubblicità. Il suddetto regolamento deve essere approvato entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.
9. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal Regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.

Art. 46 **Effetti del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione il 40% degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.
3. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. In caso di accoglimento del quesito di referendum abrogativo, entro i 10 giorni successivi alla proclamazione dei risultati il Sindaco dispone per l'abrogazione dei relativi atti amministrativi sottoposti a referendum.

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 47 **Principi generali**

1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò attribuisce particolare rilevanza all'informazione da rendere ai cittadini, sia relativamente ai propri servizi che a quelli erogati da altri livelli istituzionali.
2. Cura pertanto la periodica redazione di pubblicazioni e opuscoli, nonché l'aggiornamento del proprio sito internet e del proprio profilo istituzionale nei principali social-network, per fornire informazioni circa il funzionamento dei servizi, le condizioni e i requisiti necessari per accedervi.
3. Promuove iniziative editoriali che valorizzino l'arte, la cultura e l'economia del territorio e che diano conto degli atti di maggior rilievo ed interesse per i cittadini approvati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

Art. 48 **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli soggetti a segreto o riservati per espressa indicazione di legge.
2. Presso l'Ufficio Segreteria del Comune e sul sito internet del Comune devono essere tenuti a disposizione dei cittadini, per la consultazione, un esemplare della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana, del presente Statuto e dei Regolamenti comunali.

Art. 49

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 50

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale in conformità con i principi del presente Statuto e con gli indirizzi e i criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti all'applicazione delle disposizioni generali.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e funzionalità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in settori o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune e alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'Ente.

Art. 51

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nell'esercizio di tale attribuzione, in particolare, il Consiglio Comunale provvede a:

- definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;

- stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

- fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto di diritto pubblico e privato ed alle collaborazioni ad elevato contenuto di professionalità;

- definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, l'attività degli

organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.

2. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie e al fabbisogno di personale.

Art. 52

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'Ente conformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi. Essi dettano gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

2. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti comunali, gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

3. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

5. Il provvedimento di revoca è assunto secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle disposizioni degli accordi collettivi di lavoro.

6. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le misure atte a conferire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 53

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali.

4. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.

5. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

6. Il Segretario in particolare, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione: definisce modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

7. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente.

8. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.

9. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

10. Il Segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco.

11. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

12. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 54

Il Vicesegretario

1. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Vicesegretario deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al posto di Segretario comunale ed è nominato dal Sindaco fra i responsabili di più elevata qualifica funzionale, con mandato di durata annuale rinnovabile fino alla scadenza del mandato amministrativo.

3. Il Vicesegretario può essere invitato a prendere parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio.

Art. 55

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. I dipendenti del Comune non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e da apposito Regolamento comunale.

2. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che siano incompatibili o possano far sorgere un conflitto di interessi con il Comune. La posizione di dipendente comunale è incompatibile con altri impieghi pubblici e privati e con l'esercizio in modo abituale di attività commerciali, industriali e professionali, salvo le eccezioni di legge.

3. Ai dipendenti possono essere conferiti incarichi professionali compatibilmente con le esigenze del servizio, con provvedimenti motivati e in conformità alla legislazione vigente, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto delle specifiche professionalità.

Art. 56

Gestione amministrativa

1. I dirigenti e i responsabili degli uffici e servizi, ai quali siano attribuite funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109 del Testo Unico Enti Locali sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i soggetti di cui al comma 1, in particolare:

- assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL;

- provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione del fabbisogno di personale ed all'attribuzione del trattamento economico accessorio;
 - hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
 - espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria e, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente Statuto, o eventualmente conferita dal Sindaco.
4. Sono di competenza dei dirigenti e dei responsabili di uffici e servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dal presente Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti ed i responsabili di uffici e servizi nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 57

I servizi pubblici locali

- 1 Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della Comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge per perseguire obiettivi di accessibilità e qualità, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione o in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale, nel rispetto della legge.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
8. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

9. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 58

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali, la Regione e gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni e a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali può essere svolto mediante una Unione di comuni nell'ambito dei principi stabiliti dall'articolo 32 del Testo Unico Enti Locali e nel rispetto della normativa regionale in materia.
6. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi, ove consentito dalla legge.
7. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
8. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 59

Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di universalità, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità.
La Carta prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo.
3. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60

Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di autonomia impositiva, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale nel rispetto del principio della programmazione e del sistema contabile degli enti locali disciplinato dalla legge.

I contenuti significativi e caratteristici del bilancio previsionale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi

4. La Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

5. Nel corso dell'esercizio finanziario l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di contabilità.

7. Il Consiglio delibera entro il trenta aprile di ciascun anno, o nel diverso termine stabilito dalla legge, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 61 Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla loro natura e destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità economico-patrimoniale.

Art. 62 Controllo di gestione e controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel Regolamento di contabilità.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è verificato con gli utenti attraverso idonee forme di consultazione, anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Modifiche allo Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 64
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Art. 65
Disposizione finale

1. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.